



IMPORTANTI AVVISI IN PILLOLA PRIMA DEL PERIODO DI CHIUSURA FERIALE

Sommario

1. Chiusura dello Studio per il periodo feriale;
2. Il conguaglio del modello 730 dei lavoratori dipendenti nella busta di paga di luglio 2012, alcuni utili avvisi al datore di lavoro;
3. Reperibilità dello Studio per urgenze nel periodo di chiusura per ferie;
4. Dal 18 luglio il lavoro a chiamata diventa meno libero.

1. Chiusura dello Studio per il periodo di ferie estive

Come già anticipato ricordiamo a tutte le Aziende Clienti del servizio paghe che il nostro Studio rimarrà chiuso per ferie dal 9 al 31 agosto compresi.

In occasione della chiusura estiva per poter ottemperare alle richieste di consegna anticipata del LUL (ex cedolini di paga) rispetto alle scadenze ordinarie o come diversamente già concordato con il referente interno lo Studio si chiede di trasmettere le presenze con le seguenti tempistiche:

- 1. Le Aziende Clienti che hanno programmato la propria chiusura per ferie dal 6 agosto dovranno trasmettere – confermare le presenze allo Studio entro e non oltre lunedì 23 luglio 2012;**
- 2. Le Aziende Clienti che hanno programmato la propria chiusura per ferie dal 13 agosto dovranno trasmettere – confermare le presenze allo Studio entro e non oltre giovedì 26 luglio 2012;**

I Vostri referenti di Studio rimangono a disposizione per ulteriori e diversi accordi.



2. Il conguaglio del modello 730 dei lavoratori dipendenti a partire dalla mensilità di luglio 2012, alcune importanti novità

Comunichiamo alle Aziende Clienti che con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2012 verranno effettuati i conguagli a debito o a credito risultanti dalla denuncia annuale modello 730 che i loro dipendenti hanno effettuato.

Cosa succederà quando il dipendente è a credito?

Come di consueto, in caso il dipendente avesse riportato un **credito superiore a 12,00 euro** verso l'Erario riscontrato attraverso la denuncia annuale del modello 730/2012, il datore di lavoro provvederà ad effettuare il rimborso al dipendente compensando mediante una corrispondente riduzione delle ritenute mensili da versare tramite mod. F24. Qualora il totale delle ritenute del mese di luglio non fossero sufficienti per rimborsare tutte le somme a credito dei dipendenti, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2012.

Cosa succederà quando il dipendente è a debito?

Nel caso in cui il dipendente avesse riportato un **debito superiore a 12,00 euro** verso l'Erario riscontrato attraverso il modello 730/2012 il datore di lavoro dovrà trattenere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (e nei mesi successivi fino ad esaurimento della posizione debitoria nel caso il dipendente avesse optato per un pagamento rateale) il debito del dipendente versandolo all'Erario, insieme alle ordinarie ritenute, attraverso il modello F24.

Chi provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito?

Naturalmente provvederà il nostro Studio per conto dell'azienda Cliente ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio, creditorie o debitorie, secondo la disposizione di Legge. Ricordiamo che da quest'anno il risultato contabile della denuncia modello 730/2012 (denominato 730/4) è pervenuto direttamente al nostro Studio dai CAF e dall'Agenzia delle Entrate per vie telematiche senza passare, come gli scorsi anni, dalle Aziende attraverso il modulo cartaceo. Preghiamo pertanto di dare la massima diffusione ai dipendenti, magari affiggendo questa pagina di circolare in bacheca, affinché gli stessi dipendenti possano segnalare eventuali difformità rispetto a quanto da loro indicato dai CAF dove hanno effettuato la dichiarazione modello 730/2012.



3. Reperibilità dello Studio per urgenze nel periodo di chiusura feriale

Durante il periodo di chiusura feriale dello Studio, le Aziende che effettueranno attività lavorativa, in esclusiva situazione di urgenza (infortunio, verifica ispettiva), potranno contattarci al seguente numero di telefono appositamente predisposto e attivo solo dal 9 al 31 agosto 2012.

331 2396135

Rimaniamo a disposizione come di consueto, distinti saluti.

4. Dal 18 luglio il lavoro a chiamata è meno libero, ripercorriamo in poche righe le modalità operative del contratto più utilizzato nel periodo estivo e le nuove sanzioni introdotte applicabili per l'utilizzo non corretto.

Dal 18 luglio cambiano le modalità di gestione del rapporto di lavoro intermittente e la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore rende meno fluido l'utilizzo del lavoratore.

Se prima dell'entrata in vigore della riforma del lavoro (cioè fino al 17 luglio) era possibile, una volta avviato il regolare rapporto di lavoro, procedere con la chiamata del lavoratore ogni volta che si presentava l'esigenza, oggi è necessario porre maggiore attenzione e ricordarsi di procedere con una comunicazione che preceda, anche di poche ore o comunque immediatamente prima dell'effettivo impiego.

Sino a che il ministero non avrà definito nuove modalità tecniche per procedere con questa obbligatoria segnalazione preventiva (ad esempio sms), i canali a disposizione oggi sono i seguenti: fax o posta elettronica (anche non certificata, purché ad indirizzo istituzionale) da inviare alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio (ex DPL).

Il contenuto della comunicazione, riguarderà i dati del datore di lavoro e del lavoratore (anagrafica e numero di codice fiscale), nonché la data di assunzione e **le giornate di prestazione che si intendono svolgere** (non è necessario indicare le ore). Per cicli integrati di prestazioni fino a 30 giorni la comunicazione potrà essere unica. **In ogni caso non è necessario indicare l'orario che svolgerà il lavoratore**, ma solo la giornata di occupazione. La comunicazione potrà essere



modificata o annullata in qualunque momento con una successiva comunicazione da fare sempre prima dell'inizio della prestazione di lavoro. In assenza di tale atto la prestazione si intenderà svolta e si dovranno pagare sia la retribuzione e sia i contributi. Stesso dicasi per comunicazioni che non rispecchiano l'effettiva modalità di svolgimento del lavoro (giorni di lavoro non coincidenti con la comunicazione).

Non solo, ma per queste ipotesi di mancata corrispondenza, così come a quelle in cui è assente la comunicazione preventiva, gli ispettori applicheranno la sanzione da 400 a 2.400 euro.

Altre modifiche al lavoro a chiamata riguardano l'età di assunzione: oltre i 55 anni o sotto i 24 anni con risoluzione al compimento del 25° anno e l'eliminazione della possibilità di assumere per i cd periodi predeterminati (fine settimana, vacanze estive, natalizie o pasquali).

Si ricorda a tutte le Aziende Clienti che in attesa delle disposizioni di regolamentazione sul utilizzo dei Lavoratori Intermittenti o "a chiamata" che i contratti collettivi dovranno effettuare nelle prossime settimane, pubblicate nel nostro sito, www.negriassociati.com , sezione ULTIME CIRCOLARI PUBBLICATE, troverete le circolari già speditevi N. 7 e 8, che ripercorrono sinteticamente le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero ed alcune indicazioni operative.